

Ordinanza municipale sui bagni pubblici comunali

del 1° dicembre 2022

Il Municipio di Lugano, richiamati gli art. 162, 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), l'art. 21 e l'art. 23 del Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari del 31 marzo 1987, nonché il Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1989 (RBA),

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

La presente Ordinanza si applica alla piscina coperta comunale (in seguito: piscina coperta), al Lido di Lugano, al Lido San Domenico e al Lido Riva Caccia. La stessa ne disciplina l'accesso e l'utilizzazione da parte del pubblico, nonché l'insegnamento del nuoto e le altre attività di sport aquatico.

Art. 2 Accesso

- I bagnanti possono accedere ai bagni pubblici pagando la singola entrata oppure presentando l'abbonamento. I prezzi delle singole entrate e degli abbonamenti sono stabiliti dal Municipio per ogni bagno pubblico.
- ² I bambini di età inferiore a 10 anni non possono accedere ai bagni pubblici senza un accompagnatore di maggiore età.

Art. 3 Orari di apertura

Gli orari di apertura al pubblico sono definiti dal Municipio e vengono affissi all'entrata di ogni bagno pubblico.

Art. 4 Norme di comportamento generali

- ¹ Gli utenti sono tenuti a mantenere un comportamento prudente, corretto ed educato, rispettoso della sicurezza degli altri bagnanti e delle comuni norme di igiene.
- All'interno degli stabilimenti è obbligatorio indossare il costume da bagno. Tale obbligo si estende anche a bambini e neonati.
- ³ Gli utenti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni del personale e alle direttive esposte.



- ⁴ Gli utenti sono tenuti a lasciare le infrastrutture 30 minuti prima della chiusura degli stabilimenti.
- Dove presenti, gli armadietti e le cabine locate per un giorno devono essere liberati entro la chiusura dello stabilimento.

Art. 5 Norme igienico-sanitarie

- ¹ È obbligatorio fare la doccia prima di entrare nelle piscine e nelle vasche.
- Dove presenti, prima e dopo il bagno, gli utenti sono tenuti a disinfettare i piedi utilizzando gli apposti apparecchi.
- L'accesso alle piscine e alle vasche è vietato a persone affette da malattie della pelle, nella misura in cui infettive o contagiose.

Art. 6 Norme di sicurezza

I bambini di età inferiore a 8 anni, nonché tutti coloro che non sono in grado di nuotare o che necessitano di assistenza, devono rimanere costantemente sotto la sorveglianza di persone di maggiore età.

Art. 7 Responsabilità

Il Comune di Lugano non è responsabile per furti o danni dovuti all'azione di terzi.

CAPITOLO II Divieti

Art. 8 Divieti generali

All'interno di tutti i bagni pubblici comunali vigono i seguenti divieti:

- a. spingere gli altri utenti, praticare giochi o azioni violente, correre nei pressi degli specchi d'acqua;
- b. i giochi con la palla all'infuori delle aree appositamente delimitate;
- c. l'utilizzo di apparecchi di riproduzione del suono è di principio vietato, il loro uso è unicamente ammesso all'esterno e nella misura in cui è moderato e non pregiudica la quiete degli altri utenti nonché quella pubblica;
- d. l'accesso agli stabilimenti agli animali domestici;
- e. accedere alle doccie, alle piscine e alle vasche con le scarpe ai piedi;
- f. effettuare operazioni di toilette personale.

Art. 9 Divieti per piscine e vasche

All'interno delle piscine del Lido di Lugano e della piscina coperta è in particolare vietato:

a. tuffarsi, ad eccezione che dalle postazioni destinate a tale scopo;



- b. l'uso di pinne, oggetti gonfiabili ingombranti quali materassini o simili e palette a mano ad eccezione che nelle aree delimitate;
- c. il consumo di cibi e bevande.

Art. 10 Divieti per la zona lago del Lido di Lugano, del Lido San Domenico e del Lido Riva Caccia

All'interno di questi stabilimenti vigono i seguenti divieti:

- a. uscire dall'area delimitata nel lago dalle boe gialle;
- b. accedere o attraccare alla zona delimitata con un natante.

CAPITOLO III

Attività di sport acquatici

Art. 11 Attività di sport acquatici

- L'organizzazione di corsi di nuoto, nonché di altre attività di sport acquatico, compete al Municipio.
- L'organizzazione di tali attività può essere conferita in eslusiva ad un ente esterno.
- ³ All'interno delle strutture non è consentito impartire corsi o lezioni a titolo oneroso di ogni genere.

Art. 12 Gruppi

- Il Lido di Lugano e la piscina coperta sono messi a disposizione di gruppi, tra cui le scolaresche, alle condizioni indicate di seguito.
- ² Il docente, il monitore o l'accompagnatore sono responsabili del gruppo durante l'intera permanenza nelle strutture. Essi sono tenuti a far rispettare al gruppo le regole stabilite dalla presente Ordinanza.
- Per ogni 12 allievi vi deve essere la presenza di almeno un monitore o accompagnatore responsabile.
- ⁴ Almeno un monitore o accompagnatore deve essere in possesso di un brevetto di salvataggio valido e riconosciuto.
- ⁵ L'entrata nello stabilimento deve avvenire in gruppo, alla presenza di un responsabile.

Art. 13 Riservazione delle infrastrutture

- ¹ La riservazione delle infrastrutture compete al Municipio.
- La riservazione annuale va presentata per iscritto al Municipio entro 1 mese dall'inizio dell'anno scolastico.
- ³ La riservazione giornaliera va presentata al responsabile della struttura.



Art. 14 Norme particolari durante gli orari di apertura al pubblico

- ¹ Alle scolaresche possono essere riservate al massimo 3 corsie.
- ² Agli altri gruppi possono essere riservate al massimo 3 corsie.
- ³ Il responsabile della struttura può eccezionalmente ammettere deroghe.

Art. 15 Norme di comportamento speciali

Oltre alle norme di comportamento generali, valgono le seguenti disposizioni:

- a. è vietato uscire dagli spazi assegnati e disturbare gli altri utenti;
- b. il responsabile deve costantemente sorvegliare il gruppo;
- c. al termine delle lezioni o degli allenamenti vi è l'obbligo di riordinare il materiale utilizzato, in particolar modo quello di proprietà del Comune;
- d. qualora del materiale di proprietà del Comune venisse rotto o rovinato, l'utente o il responsabile del gruppo è tenuto a comunicarlo al responsabile della struttura.

CAPITOLO IV

Infrazioni e disposizioni finali

Art. 16 Infrazioni

- ¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.-- ai sensi degli art. 145 e segg. LOC.
- Nei casi di infrazioni gravi e ripetute, il Municipio può pronunicare il divieto di accesso agli stabilimenti per una durata determinata.

Art. 17 Rinvii

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni cantonali e federali, nonché alle direttive delle associazioni professionali di categoria.

Art. 18 Abrogazione ed entrata in vigore

- La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul Lido del 17 aprile 2003 e l'Ordinanza municipale che disciplina l'accesso del pubblico, delle scolaresche e delle società sportive alla piscina coperta comunale del 31 marzo 2003.
- ² La stessa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.



Per il Municipio

Il Sindaco Il Segretario

Michele Foletti Robert Bregy

Risoluzione municipale del 1° dicembre 2022. Pubblicata agli albi comunali dal 5 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023.